

(N. 2316)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINI, BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO, PINNA, DE FALCO, FABBRINI, POERIO, BERTONE, PIVA, CANETTI e FUSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1975

Modifiche delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle agevolazioni dell'IVA per le minori attività

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento più di una volta è tornato a discutere il problema delle agevolazioni in materia di IVA per le attività minori, tenendo conto non solo delle particolarità proprie delle piccole imprese artigianali e commerciali, ma anche delle possibilità dei regimi agevolativi che la stessa normativa comunitaria ammette per le più basse fasce di volume d'affari annuali. Non senza ragione infatti si introdusse nella legge delega per la riforma tributaria del 9 ottobre 1971, n. 825, l'esenzione per i soggetti con volumi d'affari non oltre 5 milioni di lire annue, nonché meccanismi di abbattimenti decrescenti e regimi forfettari fino ai 21 milioni di lire.

Dette agevolazioni, apprezzate dai piccoli operatori economici, tenevano conto delle obiettive difficoltà per le minori imprese di disporre di attrezzature contabili proprie e

del costo, spesso superiore all'imposta dovuta, degli adempimenti obbligatori per la tenuta della stessa contabilità. Successivamente con decreto del Presidente della Repubblica numero 687 del 1974 vennero a modificarsi i termini di questo regime agevolativo, abbassando da 5 a 2 milioni di lire la fascia esente con versamento di un'imposta fissa annuale di 20.000 lire.

Questa modifica si basava sul presupposto che attraverso le maglie del regime agevolativo riusciva a filtrare una parte rilevante della grande evasione.

Si introduceva così un correttivo sommaro che veniva di fatto a penalizzare le attività minori nell'intento di colpire la grande evasione.

Sta di fatto che proprio nel momento più grave della crisi economica, sulle attività minori è venuto ad incidere un nuovo inso-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stenibile costo fiscale che ha notevolmente contribuito a rendere estremamente teso il rapporto precario tra costi e ricavi. Questa tensione è tanto più avvertibile quanto più elevato è il tasso di valore aggiunto nelle prestazioni e nella produzione dei beni che caratterizza l'attività della minore impresa. In una situazione dominata tuttora da una caotica variabilità dei costi e dei prezzi, il trasferimento e la riscossione delle aliquote IVA nella fascia del consumo al dettaglio resta un fatto teorico. L'imposta nata per gravare sul consumo, nella realtà della minore attività, si trasforma di fatto in una ulteriore tassazione diretta sul magro reddito dell'impresa. D'altra parte, la estensione del regime normale ad una vastissima platea di piccoli, piccolissimi contribuenti, crea non poche difficoltà di accertamento e di conseguenti costi per la stessa Amministrazione finanziaria dello Stato.

Appare sempre più conveniente sotto il profilo sociale e funzionale semplificare al massimo il rapporto fiscale e burocratico nei confronti delle minori attività che costituiscono una platea contributiva eccessivamente vasta, mobile e dispersa, i cui costi amministrativi in gran parte assumono dimensioni prevaricanti sia per lo Stato che per le stesse minori imprese; per rendere viceversa più puntuale ed efficace l'azione dell'apparato finanziario dello Stato sulle maggiori attività e in modo particolare sulla grande produzione dei beni e sulla distribuzione all'ingrosso.

Si consideri, altresì, che nei primi mesi dell'anno 1976 le minori imprese artigiane, commerciali e diretto-coltivatrici si troveranno in una situazione di esborso tributario e contributivo particolarmente pesante per effetto del pagamento dell'IVA e dell'imposta

sul reddito del 1974-1975, nonché per la sanatoria del condono fiscale, dei recenti aggravii dei contributi per le pensioni e per l'assistenza sanitaria, ed infine per l'acconto d'imposta prevista dalla nuova normativa sulla tassazione diretta. È generale opinione che migliaia di piccole imprese, già stremate dagli effetti della crisi economica, difficilmente riusciranno a superare la prova di questo violento impatto con gli obblighi fiscali, tributari e contributivi.

Sono queste le motivazioni che ci inducono a presentare, assieme ad analoghi provvedimenti proposti da altri Gruppi, questo disegno di legge.

Esso tende a migliorare sotto il profilo sociale e dello stesso gettito fiscale il meccanismo agevolativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, stabilendo per le minori attività che non superano i 2 milioni, i 3 milioni, i 4 milioni, i 5 milioni di lire, il versamento di una quota fissa d'imposta IVA annuale in ragione rispettivamente di 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 lire, nonché l'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e di presentare entro il 31 gennaio una sola dichiarazione annuale.

Per il volume d'affari superiore ai 5 milioni ma non a 20 milioni di lire, il presente disegno di legge prevede meccanismi di abbattimento proporzionale alla diversità delle aliquote, nonché alcune semplificazioni negli adempimenti. Data l'opportunità del provvedimento proposto e l'approssimarsi delle scadenze fiscali con la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 687 del 1974, i proponenti si augurano di incontrare il favore degli onorevoli senatori e la considerazione del Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I soggetti che nel corso dell'anno solare realizzano un volume d'affari non superiore a 2 milioni, a 3 milioni, a 4 milioni e a 5 milioni di lire, sono tenuti a presentare la sola dichiarazione annuale entro il 31 gennaio e a versare rispettivamente l'imposta nella misura forfettizzata di lire 20.000, 30.000, 40.000 e 50.000.

Detti soggetti sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e presentazione delle dichiarazioni periodiche, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti.

Qualora nel corso dell'anno vengano superati i 5 milioni di lire, l'esonero di cui sopra cessa di agire a partire dall'operazione successiva al superamento di detto limite. In tal caso la dichiarazione annuale dovrà comprendere tutte le operazioni compiute nel corso dell'anno e l'imposta verrà calcolata sull'intero volume d'affari realizzato.

Art. 2.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Art. 33. - (*Regime forfettario e semplificazione per i contribuenti minori*). — Per i contribuenti di cui all'articolo 22, che nell'anno solare hanno realizzato un volume di affari superiore a 5 milioni ma non a 20 milioni di lire, l'imposta viene determinata nel seguente modo:

1) fino a lire 20 milioni, sull'imponibile annuale si opera un abbattimento in misura pari ad un terzo della differenza, ripartito in modo proporzionale nell'eventualità che

le operazioni imponibili compiute siano soggette all'imposta con aliquote diverse;

2) l'imposta viene ridotta di un terzo a titolo di applicazione forfettaria della detrazione contemplata nell'articolo 19;

3) all'atto della dichiarazione annuale, dall'imposta definita sulla base dei precedenti numeri, sono computate in detrazione le somme eventualmente versate nel corso dell'anno ai sensi degli articoli 27 e 31.

Il contribuente ha facoltà, all'atto della dichiarazione annuale, di optare per la determinazione dell'imposta nel modo normale anziché in quello previsto nel primo comma. L'opzione è vincolante anche per i due anni solari successivi.

I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 5 milioni ma non a 20 milioni di lire devono presentare la sola dichiarazione annuale entro il 31 gennaio versando l'imposta corrispondente alle operazioni effettuate nell'anno in quattro rate posticipate scadenti la prima entro tale termine e le altre nei successivi mesi di aprile, luglio e ottobre. I contribuenti che adottano la semplificazione di cui all'articolo 32 dovranno, invece, versare l'imposta in una unica soluzione contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione annuale.

I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni ma non a 100 milioni di lire devono provvedere alle dichiarazioni e ai versamenti previsti nell'articolo 27, anziché mensilmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre o a ciascun semestre solare a seconda che il volume d'affari dell'anno solare precedente abbia o non abbia superato i 40 milioni.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente i contribuenti sono dispensati dalla dichiarazione e dal versamento relativi all'ultimo trimestre o semestre e devono presentare la dichiarazione annuale nel mese di gennaio in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze ».